



Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

a cura della Dott.ssa Manuela Mameli



Dal 01 Gennaio 2006 al 31 Marzo 2006 sarà possibile presentare la domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione con *requisiti ridotti*.

Questo diritto, compirà nel 2006, la "maggiore età". L'entrata in vigore della norma che lo disciplina risale, infatti, al 1988: **Legge n. 160 del 20 Maggio 1988** (Gazzetta Ufficiale n.118 del 21 Maggio 1988).

Vedremo in dettaglio chi ne ha diritto, come si calcola, chi e come pagherà l'indennità, a chi presentare la domanda e quali moduli utilizzare per redigerla e infine come fare ricorso.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti i lavoratori occasionali e i cosiddetti stagionali, ossia coloro che sono occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono in determinati periodi dell'anno e che sono di durata inferiore ai 6 mesi.

In particolare devono essere rispettati i seguenti 2 requisiti:

1. almeno 78 giornate di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005.

Le 78 giornate possono essere "accumulate" in diverse aziende e in periodi non continuativi durante l'anno. Nel calcolo delle *78 giornate* sono comprese anche le festività, le giornate di malattia, maternità, riposi ordinari, etc. purchè retribuite, coperte da contribuzione obbligatoria e comunque riguardanti un periodo complessivamente considerato come lavorativo (tale è il dettato della Circolare n. 273 del 31 Dicembre 1998 dell'INPS).

Inoltre, poiché la Legge parla di "giornate" non si tiene conto delle "ore" lavorate e previste dal contratto; di conseguenza hanno diritto all'indennità sia coloro che hanno lavorato 8 ore al giorno (c.d. *full time*) così come coloro che ne hanno lavorato meno di 8, per esempio 2, 3, 4, etc...(c.d. *part-time*).

2. un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni.

Venerdì 16 Dicembre 2005

2

Dott.ssa Manuela Mameli



Ciò significa che chi chiede l'indennità deve possedere almeno un contributo settimanale, versato prima dei due anni precedenti l'anno nel quale viene chiesta la disoccupazione. Per chi presenterà domanda entro il 31 Marzo 2006, quindi, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2003 (anno precedente al 01 Gennaio 2004).

Dal 1° gennaio 1999 l'indennità è riconosciuta nei confronti di chi viene licenziato e non di chi si dimette volontariamente; fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni derivanti da giusta causa, per esempio: modifica delle mansioni, mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e non, etc..

Poiché il periodo di riferimento è l'anno solare precedente (2005) possono chiedere l'indennità di disoccupazione anche i lavoratori che lavorano (nel periodo di presentazione della domanda) o lavoreranno nel 2006.

Calcolo dell'indennità

Per calcolare l'importo dell'indennità spettante occorre disporre di due elementi fondamentali:

- la retribuzione media giornaliera;
- il numero di giornate effettivamente lavorate.

Una volta in possesso di questi due dati basterà calcolare la percentuale del **30%** sulla retribuzione e moltiplicare il risultato per il numero di giornate indennizzabili (quelle lavorate).

Il risultato ottenuto da questo semplice calcolo rappresenta l'indennità a cui si ha diritto. Bisogna però porre attenzione ai limiti previsti dalla Legge:

- l'importo massimo mensile lordo non può eccedere **€ 806,78**, elevabili a **€ 969,66** per quei soggetti che hanno conseguito una retribuzione lorda mensile superiore a **€ 1.745,40**.

Chi e come pagherà l'indennità

L'ente preposto al pagamento dell'indennità di disoccupazione è l'INPS.



L'importo viene corrisposto in unica soluzione entro il 120° giorno dalla data di *presentazione* della domanda. Da ciò deriva che non è necessario aspettare il termine ultimo (31 Marzo 2006), pena la decadenza dal diritto, per presentare la domanda, ma anzi quanto prima viene consegnata (completa di tutta la documentazione richiesta), tanto prima verrà liquidata l'indennità.

L'indennità viene corrisposta mediante assegno circolare inviato direttamente al soggetto interessato oppure mediante bonifico bancario o postale; presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere, naturalmente, forniti gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

A chi presentare la domanda e quali moduli utilizzare per redigerla

La domanda dev'essere presentata, dal lavoratore oppure attraverso i patronati sindacali che offrono assistenza gratuita, entro il 31 Marzo 2006 direttamente alle sedi dell'INPS o al centro per l'impiego, competenti per residenza, o tramite i Patronati, oppure inviata per posta utilizzando gli appositi moduli reperibili presso le suddette sedi o presso il sito internet www.inps.it nella sezione "moduli".

I moduli che devono essere compilati e presentati sono:

- **modello DS21;**
- **modello DL 86/88 bis**, compilato da tutte le aziende (o dall'unica azienda) presso le quali si è lavorato nel corso del 2005

L'ulteriore documentazione da presentare all'INPS è costituita da:

- il codice fiscale del soggetto richiedente l'indennità;
- il/i modello/i CUD relativo/i al lavoro prestato nel 2003 o anni precedenti, necessari per dimostrare la necessaria anzianità contributiva;
- le date di inizio e di fine di ogni periodo lavorativo del 2005;

Come fare ricorso

Nel caso in cui la domanda non venga accettata, il soggetto richiedente la disoccupazione, può presentare ricorso, in carta libera.



Lo stesso deve essere indirizzato al Comitato Provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l'INPS ha comunicato il rifiuto all'erogazione dell'indennità.

Il ricorso può essere:

- *presentato* agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
- *inviato* alla sede dell'INPS mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- *presentato* tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Non sono previsti documenti specifici da allegare, ma è comunque preferibile allegare tutti i documenti ritenuti utili per dimostrare il diritto all'indennità.